

“FONDAZIONE MUSEO ARCHIVIO RICHARD GINORI DELLA MANIFATTURA DI DOCCIA”

**ATTO COSTITUTIVO**

[formula di rito atto pubblico, ad es: *L'anno 2019 il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, via\_\_\_\_\_ sono presenti innanzi a me notaio \_\_\_\_\_assistita dai testi a me noti idonei ai sensi di legge, signori\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_:*

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Roma, via del Collegio Romano n. 27, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del "**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO**", con sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27, codice fiscale 80188210589;

**ROSSI Dott. ENRICO**, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della "**REGIONE TOSCANA**", con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale\_\_\_\_\_;

**FALCHI Dott. LORENZO**, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del "**COMUNE DI SESTO FIORENTINO**", con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale\_\_\_\_\_;

sono altresì presenti i Signori:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*i quali intervengono al solo fine dell'accettazione della carica di cui infra.*

*Detti comparenti, tutti aventi cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono quanto segue:*

**ARTICOLO 1**

1. Ai sensi dell'art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e in attuazione dell'art. 2, comma 2 dell'Accordo di valorizzazione sottoscritto in data 14 febbraio 2018 (di seguito denominato "Accordo"), il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito denominato anche "Ministero"), la Regione Toscana (di seguito denominata anche "Regione"), il Comune di Sesto Fiorentino (di seguito, denominato anche "Comune"), come sopra rappresentati, in qualità di Fondatori, convengono di costituire la "*Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della manifattura di Doccia*" (di seguito denominata anche "Fondazione").

## **ARTICOLO 2**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
2. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.
3. La Fondazione ha sede in Sesto Fiorentino salva la possibilità di stabilire, per funzioni operative, altre sedi, delegazioni o uffici, in Italia e all'estero.
4. I Componenti danno atto che per la costituzione della Fondazione verrà richiesta l'iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche alla Prefettura di Firenze, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

## **ARTICOLO 3**

1. Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo, la Fondazione persegue lo scopo di promuovere la conservazione, la catalogazione, lo studio, la comunicazione e l'esposizione di testimonianze materiali, artistiche e documentarie, legate alle produzioni di porcellane artistiche realizzate, nelle diverse epoche e con marchi diversi a Sesto Fiorentino, nonché a definire il modello di gestione del Museo Richard Ginori e l'elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica.
2. La Fondazione, nella predisposizione ed esecuzione del piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione di cui al comma 1, opera secondo le indicazioni fornite dalle linee strategiche di cui all'art. 3 dell'Accordo, ed in particolare attuando la:
  - a) promozione, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di fruizione e di utilizzazione pubblica del museo e del connesso patrimonio archivistico-librario, dello studio e della conoscenza delle testimonianze storico-artistiche materiali e del patrimonio di saperi e pratiche riconducibili alla storia del museo, della manifattura di Doccia, delle aziende storiche e delle comunità del territorio, dei riflessi attuali e potenziali sulla società contemporanea, delle implicazioni per i linguaggi dell'arte, anche contemporanea;
  - b) promozione, al fine dell'attività di valorizzazione dei beni e delle testimonianze culturali che saranno conservati nell'istituendo museo e nei connessi archivi e biblioteca, del miglioramento della conservazione degli stessi, mediante la programmazione ed il sostegno di tutti i necessari interventi di studio, catalogazione, digitalizzazione, prevenzione, manutenzione e restauro;
  - c) promozione, nell'ambito della valorizzazione culturale, paesaggistica e territoriale di cui alla precedente lettera a), dell'integrazione tra i settori produttivi legati ai beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo, nonché tra tutti i soggetti capaci di apportare contributi nell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Nell'ambito delle finalità e delle linee strategiche di cui ai commi precedenti, la Fondazione è tenuta al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 dell'Accordo e, in particolare:

- a) catalogare, conservare, ordinare ed esporre i beni culturali acquisiti al patrimonio dello Stato, relativi alla Manifattura di Doccia e alle conseguenti produzioni con marchio Richard Ginori, nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida e degli atti di indirizzo in materia di musei e standard museali, archivistici e bibliografici, per finalità di educazione e di studio, recuperandone la memoria, anche nella sua accezione di memoria diffusa sul e del territorio, ed offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne le diverse tematiche, sia sotto il profilo storico-artistico e culturale, sia con riferimento al ruolo che esse hanno rivestito per il territorio e la società;
  - b) pervenire alla formazione di percorsi culturali di conoscenza delle diverse realtà locali e regionali connesse al fenomeno delle produzioni di porcellane artistiche, anche nella loro evoluzione storica fino all'età contemporanea, dando luogo alla creazione di collegamenti in rete di analoghi luoghi della cultura esistenti in Italia e all'estero, assicurando la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture;
  - c) promuovere la valorizzazione dei beni culturali di cui alla lettera a) e dei relativi luoghi espositivi anche mediante l'attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli standard di fruizione.
4. La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi, può svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 4 dello Statuto.

#### **ARTICOLO 4**

1. La Fondazione opera nell'osservanza delle norme contenute nello Statuto che viene allegato a quest'atto come sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), ed è da intendere come qui integralmente riportato.

#### **ARTICOLO 5**

1. A costituire il fondo di dotazione della Fondazione di cui all'art. 20 dello Statuto, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo il Fondatore Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, così come sopra rappresentato, conferisce in uso gratuito per la durata della Fondazione, ai sensi dell'art. 115, comma 7, decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. l'immobile, già sede del Museo Richard Ginori, acquisito al patrimonio dello Stato – ramo storico-artistico con atto notarile del 27 novembre 2017, quale sede del soggetto giuridico di cui all'Art. 5, comma 1, lett.c) dell'Accordo, nonché il patrimonio esposto nel museo o conservato nei depositi di manufatti ceramici (sia di porcellana che di maiolica), oltre agli antichi modelli in cera, terracotta e gesso, e gli altri materiali legati alla produzione (pietre cromolitografiche, incisioni su lastre in acciaio e rame, forme in gesso a tasselli, etc.); tutto il complesso del patrimonio archivistico e bibliografico, sia quello già afferente al Museo e attualmente presso l'Archivio di Stato di Firenze, sia quello afferente alla Ginori 1735, come meglio identificato e inventariato nel separato Atto di cui al comma 2.
2. Il conferimento è effettuato con separato atto da adottarsi entro \_\_\_\_\_ .

3. Gli effetti del conferimento in uso si esauriscono senza indennizzo in tutti i casi di cessazione totale della partecipazione del Ministero alla Fondazione o di estinzione della stessa.
4. Il Ministero, che ha acquistato la collezione Ginori per un importo di € 1.811.134,94 e l'immobile del Museo per € 700.000,00, e ha inoltre avviato la progettazione per la ristrutturazione del museo con 1,9 mln di € provenienti dai fondi CIPE, partecipa al patrimonio della Fondazione attraverso un apporto in denaro al fondo di dotazione indisponibile di Euro ..... ed al fondo di gestione di Euro ..... L'importo del contributo può dunque essere quantificato complessivamente in Euro .....
5. Costituisce altresì il fondo di dotazione:
  - il conferimento in denaro da parte del Fondatore Regione Toscana di Euro ..... ; la predetta somma dovrà essere versata sul conto corrente bancario.....intestato alla Fondazione che il Presidente comunicherà loro dopo avere ottenuto il codice fiscale della Fondazione;
  - il conferimento in denaro da parte del Fondatore Comune di Sesto Fiorentino di Euro .....; la predetta somma dovrà essere versata sul conto corrente bancario.....intestato alla Fondazione che il Presidente comunicherà loro dopo avere ottenuto il codice fiscale della Fondazione;
6. I Fondatori Regione e Comune partecipano altresì al fondo di gestione con un apporto in denaro pari a Euro ..... per la Regione e Euro ..... per il Comune.
7. I Fondatori Ministero, Regione e Comune dichiarano che i conferimenti di cui ai commi precedenti si intendono comunque sospensivamente condizionati al riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, in capo alla Fondazione qui costituita.
8. Le modalità con le quali i Fondatori Ministero, Regione e Comune si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione sono definite, sulla base degli esiti del piano strategico di sviluppo e del conseguente studio di fattibilità economica, per il primo biennio con separato memorandum d'intesa tra i Fondatori stessi. Analoga procedura sarà adottata per i periodi successivi in relazione ai risultati conseguiti dalla Fondazione.
9. La disponibilità del bene in favore della Fondazione avverrà progressivamente a seguito di avanzamento dello stato dei lavori di restauro.

#### **ARTICOLO 6**

1. Sono membri della Fondazione, come previsto e disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 dello Statuto:
  - Fondatori;
  - Sostenitori;
  - Aderenti.

#### **ARTICOLO 7**

1. Sono Organi della Fondazione, come definiti e regolati nello Statuto:
  - Presidente;

- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Scientifico;
- Collegio dei revisori.

2. È prevista la nomina di un Direttore, individuato attraverso selezione pubblica mediante procedura comparativa e nominato dal Consiglio di Amministrazione.

**3 Al fine di consentire l'immediata operatività della Fondazione, le funzioni di presidente e di legale rappresentante sono svolte da.....fino alla nomina del Consiglio di amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 13 dello statuto e comunque non oltre il 31 marzo 2020.**

#### **ARTICOLO 8**

1. Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico della Fondazione, con richiesta dell'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.

*[Ho letto io notaio il presente atto costitutivo, unitamente all'allegato statuto, alla contestuale presenza dei testi, ai comparenti che da me interpellati lo approvano*

*La sottoscrizione avviene alle ore \_\_\_\_].*

*(Sottoscrizioni)*